

# **Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale**

## **Persefone – Percorsi di Partecipazione e Sviluppo**

### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale:  
Persefone - Percorsi di Partecipazione e Sviluppo.

### **Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede legale in Torino, Via Giovanni Battista Vico n. 25, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.  
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

### **Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Le finalità sono quelle di approfondire e realizzare temi e azioni volti a:

- promuovere un modello di sviluppo basato sulla partecipazione, l'approccio integrato e la sostenibilità sociale, economica ed ambientale;
- promuovere lo sviluppo di territori e gruppi sociali a rischio o in condizione di marginalità
- perseguire l'inclusione sociale di ogni persona nei processi di sviluppo e la nascita ed il rafforzamento di gruppi o comunità locali e la valorizzazione delle competenze in essi esistenti;
- perseguire il superamento di ogni tipo di discriminazione fondata su genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione, disabilità, età e contesto sociale economico e territoriale e promuovere la diversità come valore;
- promuovere il rispetto dei diritti umani individuali e collettivi;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

### **Art. 4 AZIONI E METODOLOGIA**

L'associazione Persefone - Percorsi di Partecipazione e Sviluppo si propone di perseguire i propri fini statutari attraverso, a mero titolo esemplificativo:

- organizzazione di eventi e iniziative pubbliche;
- creazione di attività di formazione rivolte a persone fisiche e giuridiche;
- prestazione di consulenze a persone fisiche e giuridiche;
- sostegno a ricerche scientifiche;
- pubblicazione di libri, riviste e documenti;
- accordi e convenzioni con enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- organizzazione di attività di scambio di buone prassi tra gruppi, associazioni, enti locali nazionali ed internazionali;
- acquisizione e gestione di beni mobili e immobili;
- creazione ed implementazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione allo sviluppo;

L'associazione Persefone si propone di impiegare metodologie coerenti con i fini statutari; sono quindi prassi dell'associazione la partecipazione e la non violenza; l'associazione si propone inoltre di sperimentare e promuovere buone prassi e metodologie innovative di progettazione, comunicazione ed azione.

### **Art. 5 I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi e le metodologie dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata pertanto dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La delibera dovrà avvenire entro 60 giorni dal deposito della domanda del/la richiedente. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati

personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e prevalentemente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Art. 6 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

## **Art. 7 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente Statuto. Tutti i soci sono tenuti a rispettare i Regolamenti dell'Associazione.

## **Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione con effetto immediato in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- La/Il presidente;
- Il Collegio dei Garanti;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i componenti del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale, lo scioglimento dell'associazione o la sfiducia del Presidente. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

### **L'assemblea ordinaria**

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Garanti;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- vota la conferma o la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo in caso di decadenza di questi prima della scadenza del mandato;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non componente del Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

### **L'assemblea straordinaria**

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- sfiducia il Presidente con decisione deliberata a maggioranza semplice dei presenti con la presenza di almeno i 2/3 dei soci;

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Il Consiglio Direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva rettifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto.
6. è garante della attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea.
7. in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti del Direttivo stesso può provvedere alla sua integrazione con altrettanti soci che posseggano le competenze per ricoprire la carica fino alla successiva Assemblea ordinaria che voterà la conferma o la sostituzione del/dei componente/i del Consiglio Direttivo così nominati.
8. elegge al suo interno un segretario organizzativo ed un tesoriere

- il segretario organizzativo coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di vacanza o impedimento. Il segretario organizzativo è inoltre responsabile del trattamento dei dati personali dei soci secondo la legge 196/2003;

- il tesoriere gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea congiuntamente al Consiglio Direttivo .

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni.

### **Art. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

E' garante, congiuntamente al Consiglio Direttivo, della attuazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea

Dura in carica 2 anni.

### **Art. 13 IL COLLEGIO DEI GARANTI**

Con delibera del Consiglio Direttivo viene istituito il Collegio dei Garanti. Il Collegio è eletto dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo nel numero di 3 soggetti di comprovata esperienza e competenza.

Il Collegio può a sua volta nominare al suo interno un presidente del Collegio dei Garanti.

Il Collegio è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo ed è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- dirime le controversie fra Associati ed Associazione e, quando richiesto, tra associato ed associato;
- decide sui ricorsi contro presunte violazioni delle norme statutarie;
- su richiesta del Consiglio Direttivo delibera sulla esatta interpretazione dello Statuto.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono inappellabili.

Il Collegio dura in carica 2 anni.

### **Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Con delibera del Consiglio direttivo viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti. Eletto dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo nel numero di 2 soggetti di comprovata esperienza e competenza.

Il Collegio è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo ed è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
  - controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- Il Collegio dura in carica 2 anni.

#### **Art. 15 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### **Art. 16 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo, controfirmati dal tesoriere e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei 2/3. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina giuridica e con la Legge italiana.

#### **Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### **Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.